

Per quanto concerne il congelamento dei beni patrimoniali, la misura è stata adottata nei confronti dell'Afghanistan, della Birmania, dell'ex repubblica federale di Jugoslavia, dell'Iraq e della Libia che, come detto sopra, non hanno concluso alcun accordo con la Comunità. Nel caso dell'Angola e di Haiti, entrambi firmatari della convenzione di Lomé/Cotonou, il congelamento dei beni rientrava nella decisione di sospendere la cooperazione con questi due paesi nell'ambito della convenzione.

⁽¹⁾ V. pag. 441.

⁽²⁾ Per un elenco delle misure che possono essere adottate in caso di violazioni gravi dei diritti dell'uomo, si veda l'allegato 2 alla comunicazione sull'inserimento del rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi, COM(95) 216 definitiva.

(2004/C 78 E/0548)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3345/03

di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione

(13 novembre 2003)

Oggetto: Ville del Palladio

Dal 1994 le ville del Palladio sono considerate Patrimonio Mondiale. Recentemente è stata proposta la costruzione di 54 km di autostrada attraverso la regione Veneto con sette uscite e caselli — l'autostrada Valdastico Sud.

Pur riconoscendo il diritto del governo italiano di costruire tali strade, se considerate necessarie, può la Commissione collaborare con le autorità italiane per assicurare che nessuno di detti progetti danneggi le ville del Palladio o il paesaggio circostante e che sia posta in essere una completa e migliore valutazione di impatto ambientale relativa a queste proposte?

Può la Commissione inoltre discutere con le autorità italiane la necessità dell'autostrada Valdastico Sud, data l'adeguatezza dell'esistente autostrada A22 e della SS247 e il fatto che l'autostrada Valdastico Nord è molto poco utilizzata?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(7 gennaio 2004)

A norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997⁽¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i progetti che, per la loro natura, dimensioni o ubicazione, possono avere effetti significativi sull'ambiente, formino oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale prima di essere approvati. Tali progetti sono definiti nell'articolo 4, che rimanda agli allegati I e II della direttiva. La costruzione di autostrade rientra nel campo di applicazione dell'allegato I, punto 7, lettera b), ed è subordinata all'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale (VIA).

In tal caso le autorità italiane dovrebbero adottare misure atte a garantire che venga espletata una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che comprenda:

- a) una descrizione degli elementi ambientali che potrebbero risultare notevolmente influenzati, tra cui i siti archeologici, il paesaggio, la popolazione, ecc. (conformemente all'articolo 5 e all'allegato IV),
- b) consultazioni con il pubblico e con le autorità competenti in materia ambientale e
- c) la pubblicazione della decisione con l'indicazione delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione dei progetti, nonché delle principali motivazioni e considerazioni su cui è fondata la decisione stessa e, ove del caso, una descrizione delle principali misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi.

Nel quadro della procedura di autorizzazione occorre tener conto dell'esito delle consultazioni e delle informazioni raccolte in conformità degli articoli 5 e 6.

La Commissione ha già esaminato la questione sollevata dall'onorevole parlamentare e non ha riscontrato elementi che suggeriscano eventuali infrazioni alla direttiva. Inoltre la direttiva VIA non prevede alcun obbligo legale di contestare l'opportunità di un progetto o della relativa autorizzazione.

(¹) GU L 73 del 14.3.1997.

(2004/C 78 E/0549)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3350/03
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(6 novembre 2003)

Oggetto: Smottamento di fango causato da una centrale eolica a Derrybrien

Dal 16 ottobre scorso, uno smottamento di vaste proporzioni continua ad interessare una zona di oltre 50 ettari intorno al villaggio di Derrybrien (Loughrea), bloccandone due vie di accesso. Talune circostanze e materiale fotografico provano incontestabilmente che all'origine del fenomeno vi è la costruzione della centrale eolica da 60 MW, di proprietà della Hibernian Wind Power Ltd del gruppo ESB, la quale declina ogni addebito. Il piano di costruzione interessa due cave non autorizzate e comporta l'utilizzo di esplosivi e il trasporto della terra di riporto con mezzi pesanti su instabili strade costruite su una torbiera di copertura di 6 metri di spessore, sul fianco di una montagna. Molti dei vincoli previsti dal progetto, di cui si sarebbe dovuto tenere conto prima dell'inizio dei lavori, non sono stati rispettati dall'appaltatore e restano ancora da soddisfare diverse altre condizioni, tra cui gli obblighi derivanti in caso di abbandono o smantellamento del progetto.

A prescindere dalla questione principale della sicurezza e della minaccia per il villaggio, vi sono ora anche gravi rischi per i corsi d'acqua e per le riserve idriche locali, compreso il vicino lago Cutra, che si trova all'interno di una potenziale zona speciale di conservazione. Uno dei motivi per cui il Consiglio di Contea di Galway aveva originariamente rifiutato l'autorizzazione per la fase 3 di questo progetto era il fatto che la dichiarazione di impatto ambientale non avesse tenuto sufficientemente conto dell'erosione del terreno causata dalla costruzione. Ciononostante, An Bord Pleanála ha ignorato detta decisione, concedendo l'autorizzazione senza condizioni per quanto riguarda questo punto. L'incremento sostanziale della produzione di energia rinnovabile, specie in Irlanda, è un obiettivo di fondamentale importanza che potrebbe tuttavia essere gravemente compromesso da siffatti interventi sconsiderati.

Ciò premesso, ritiene la Commissione che tali questioni rappresentino (o debbano rappresentare) un elemento fondamentale in una dichiarazione di impatto ambientale? Poiché non sono ancora state debitamente interpellate, intende la Commissione intervenire presso le autorità preposte all'assetto territoriale affinché si ponga fine a questo tipo di sviluppo, onde evitare di mettere ulteriormente a repentaglio l'ambiente e la sicurezza, a scapito dello sviluppo dell'energia rinnovabile?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 dicembre 2003)

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) (¹), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (²), stabilisce che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale significativo, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione d'impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4, che rimanda agli allegati I e II della direttiva. La costruzione di centrali eoliche rientra nell'allegato II, punto 3, lettera (i). Spetta agli Stati membri stabilire se un determinato progetto può avere effetti rilevanti sull'ambiente. Laddove ciò sia probabile, gli Stati membri debbono effettuare una valutazione dell'impatto ambientale (VIA).